

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Sentenza 22 agosto 2019, n. 36317

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAMACCI Luca - Presidente -

Dott. GALTERIO Donatella - rel. Consigliere -

Dott. SOCCI Angelo Matteo - Consigliere -

Dott. GENTILI Andrea - Consigliere -

Dott. GAI Emanuela - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

B.D., nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza in data 15.3.2018 del Tribunale di Roma;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Donatella Galterio;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Lignola Ferdinando, che ha concluso per l'annullamento con rinvio.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1. Con sentenza in data 15.3.2018 il Tribunale di Roma ha ritenuto B.D. responsabile del reato di cui all'art. 659 c.p. per aver, nella qualità di gestore della manifestazione (OMISSIS), allestita all'interno del Parco Archeologico di (OMISSIS), nella notte del (OMISSIS) disturbato con emissioni sonore ad altissimo volume provenienti dagli spettacoli in corso il riposo e le attività dei residenti nella zona, condannandolo alla pena, previo riconoscimento delle attenuanti generiche, di Euro 266,67 di ammenda.

2. Nel ricorso per cassazione avverso la suddetta pronuncia l'imputato si duole dell'omessa pronuncia sull'applicabilità causa di non punibilità di cui all'art. 131 c.p., ritualmente richiesta dalla difesa al momento della precisazione delle conclusioni, fondata sull'unicità dell'episodio criminoso e sulla condizione di incensuratezza, accertata con il riconoscimento delle attenuanti generiche.

3. Il ricorso deve ritenersi fondato. Malgrado l'esplicita richiesta avanzata dalla difesa all'udienza di discussione, di cui dà atto nell'epigrafe la stessa sentenza impugnata, nessuna pronuncia risulta essere stata resa in ordine alla causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis c.p., nè può ritenersi l'istanza implicitamente disattesa atteso che il tenore complessivo della motivazione, in cui si dà atto della non particolare gravità del fatto, così come la scelta della pena pecuniaria, prevista in via alternativa a quella detentiva, non consentono di escludere la marginale offensività della condotta. La sentenza impugnata deve essere pertanto annullata limitatamente a tale punto con rinvio al giudice a quo che dovrà valutare nell'esercizio della sua discrezionalità, se sussistano o meno i presupposti per il riconoscimento della causa di non punibilità che proprio perchè non costituisce elemento costitutivo del reato, e come tale in grado di condizionarne il perfezionamento già sussistente in termini di tipicità, anti giuridicità e colpevolezza, impone una specifica autonoma statuizione.

Va ciò nondimeno precisato che per effetto del principio della formazione progressiva del giudicato, che copre, in conseguenza del giudizio della Corte di cassazione di parziale annullamento, i capi della sentenza ed i punti della decisione impugnati che non hanno connessione essenziale con la parte annullata, così come disposto dall'art. 624 c.p.p., resta fermo l'accertamento del reato così come l'affermazione di responsabilità dell'imputato, con conseguente inapplicabilità di eventuali cause estintive sopravvenute (Sez. U, n. 4904 del 26/03/1997, Attinà, Rv. 207640).

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis c.p. e rinvia al Tribunale di Roma.

Così deciso in Roma, il 30 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 22 agosto 2019